SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

3ª COMMISSIONE

(Affari esteri)

MERCOLEDÌ 28 LUGLIO 1971

(24ª seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PELLA

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Discussione congiunta e rinvio:

« Modifica dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante norme sulla istituzione e sul funzionamento del Comitato consultivo degli italiani all'estero » **(1224)** (*D'iniziativa dei senatori Coppo ed altri*);

« Modifica dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante norme sulla istituzione e funzionamento del Comitato consultivo degli italiani all'estero » **(1773)**:

PRESIDENTE . . . *Pag.* 224, 225, 228 e *passim*
ALBERTINI 235, 236
BATTISTA 231, 237, 239
BEMPORAD, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri* . . . . . 226, 228, 230 e *passim*
BRUSASCA 225, 235
CALAMANDREI 232, 237, 241
COPPO . . . . . 224, 228, 230 e *passim*
D'ANGELOSANTE . . . . . 225, 226, 227 e *passim*
DINDO 237
OLIVA, *relatore alla Commissione* . 224, 225, 226 e *passim*
TOMASUCCI . . . . . 224, 225, 230 e *passim*

La seduta ha inizio alle ore 11.

Sono presenti i senatori: Albertini, Battista, Bergamasco, Brusasca, Calamandrei, Caron, D'Angelosante, Dindo, Fabbrini, Giraudo, Medici, Oliva, Pella, Piccioni, Pieraccini, Romagnoli Carettoni Tullia, Salati, Tolloy, Tomasucci e Valori.

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Bemporad.

SALATI, *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione congiunta e rinvio dei disegni di legge:

« Modifica dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante norme sulla istituzione e sul funzionamento del Comitato consultivo degli italiani all'estero » (1224), di iniziativa dei senatori Coppo ed altri;

« Modifica dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio

1967, n. 18, recante norme sulla istituzione e funzionamento del Comitato consultivo degli italiani all'estero » (1773)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: « Modifica dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante norme sulla istituzione e sul funzionamento del Comitato consultivo degli italiani all'estero », d'iniziativa dei senatori Coppo, Spagnolli, Bartolomei, Accili, Colleoni, De Vito, Mazzoli e Del Nero, e « Modifica dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante norme sulla istituzione e sul funzionamento del Comitato consultivo degli italiani all'estero ».

Comunico che il Presidente del Senato ha accolto la richiesta della Commissione per la assegnazione in sede deliberante dei due disegni di legge, già deferiti in sede referente, dei quali la Sottocommissione appositamente nominata ha redatto un nuovo testo unificato: su tale testo, se i colleghi sono d'accordo, si svolgerà la discussione.

Comunico altresì che la Commissione finanze e tesoro ha espresso sul testo unificato parere favorevole per la parte di sua competenza.

Prego quindi il senatore Oliva di riferire alla Commissione.

O L I V A , *relatore alla Commissione.* Poichè ho già svolto la mia relazione nel corso dell'esame dei provvedimenti in sede referente, e precisamente nella seduta del 14 luglio, vorrei richiamarmi a quanto già detto in quella occasione.

T O M A S U C C I . Ritengo di poter affermare, anche a nome dei colleghi, che, essendo stata quella relazione molto ampia ed esauriente, la Commissione è oggi senz'altro sufficientemente informata sulla materia in esame, per cui non ci sembra necessario che il senatore Oliva proceda ad una nuova illustrazione.

C O P P O . Concordo con il collega Tomasucci.

O L I V A , *relatore alla Commissione.* Ringrazio gli onorevoli colleghi.

P R E S I D E N T E . Poichè non si fanno osservazioni in contrario, così rimane stabilito.

Dichiaro pertanto aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo quindi all'esame e alla votazione degli articoli del testo unificato predisposto dalla Sottocommissione. Ne do lettura:

Art. 1.

L'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri, è modificato secondo le norme contenute negli articoli che seguono.

(*È approvato*).

Art. 2.

Il Comitato consultivo degli italiani all'estero è composto da cittadini italiani designati come segue:

a) rappresentanti delle collettività italiane residenti all'estero, designati secondo le norme dei successivi articoli 3, 4 e 5, nel numero indicato per ciascun Paese contemplato dall'annessa tabella. La tabella potrà essere modificata di triennio in triennio con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro, in relazione alla consistenza e rilevanza delle collettività italiane residenti all'estero;

b) 7 rappresentanti di altrettante Amministrazioni dello Stato, come appresso elencate, su indicazione delle stesse:

— Presidenza del Consiglio dei ministri;

— Ministero degli affari esteri;

— Ministero dell'interno;

— Ministero del tesoro;

— Ministero del bilancio e della programmazione economica;

— Ministero della pubblica istruzione;

— Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

c) 4 rappresentanti delle Confederazioni sindacali maggiormente rappresentative, designati dalle stesse per il tramite del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

d) 8 esperti in materia di emigrazione, di cui almeno 4 residenti all'estero, designati, su richiesta del Ministro degli affari esteri, da organizzazioni o associazioni operanti nel settore e aventi sede centrale in Italia;

e) 2 rappresentanti delle Federazioni nazionali della stampa all'estero, di cui almeno uno residente all'estero.

A questo articolo, i senatori Tomasucci, Salati e Calamandrei hanno presentato i seguenti emendamenti: sostituire alla quinta riga della lettera *a*) le parole: « La tabella potrà essere modificata di triennio in triennio » con le altre: « La tabella sarà modificata di triennio in triennio »; sostituire alla lettera *c*) le parole: « 4 rappresentanti » con le altre: « 3 rappresentanti »; sostituire alla lettera *d*), le parole: « 8 esperti in materia » con le altre: « 10 esperti in materia ».

T O M A S U C C I . Il Ministero è in grado (lo ha dimostrato con le sue numerose pubblicazioni) di fornire annualmente la consistenza delle collettività italiane residenti all'estero; pertanto è possibile aggiornare la tabella sulla base delle modifiche che si sono verificate nella consistenza di queste collettività. Per evitare i rischi derivanti da una modificazione della tabella a lunga scadenza, considerata l'entita del fenomeno dell'emigrazione, riteniamo opportuno proporre che la tabella venga modificata obbligatoriamente di triennio in triennio. In sostanza, poichè a volte la variazione di alcune unità può servire a far scattare il *quorum* per la designazione della rappresentanza in seno al Comitato degli italiani all'estero, riteniamo che la modifica della tabella debba essere effettuata di triennio in triennio e non oltre tale periodo.

Per quanto si riferisce all'emendamento proposto all'articolo 2, lettera *c*), riducendo a tre il numero dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali implicitamente si intende fare riferimento solo alle tre confederazioni sindacali che oggi esprimono concretamente un impegno politico nella vita sindacale del nostro Paese anche per quanto riguarda gli italiani all'estero. In tal modo si eviterà, a nostro avviso, l'insorgere di questioni relativamente alla rappresentanza delle organizzazioni stesse.

L'emendamento proposto alla lettera *d*) tende ad introdurre tra gli esperti persone che fanno parte di organizzazioni democratiche che operano nel settore dell'emigrazione, in modo da dare una rappresentanza maggiore agli esperti che in questi ultimi tempi hanno dato un contributo notevole alla elaborazione politica dei problemi riguardanti l'emigrazione.

P R E S I D E N T E . Mi perviene in questo momento, a firma dei senatori D'Angelosante e Salati, un emendamento tendente a sostituire il secondo periodo della lettera *a*) con il seguente: « La tabella sarà aggiornata di triennio in triennio, in relazione alle modificazioni intervenute nella consistenza delle collettività italiane all'estero, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, e sentito il parere dei rappresentanti di cui alla lettera *c*) del presente articolo e degli esperti residenti in Italia di cui alla successiva lettera *d*) ».

T O M A S U C C I . Anche a nome dei colleghi Salati e Calamandrei, ritiro il nostro primo emendamento e aderisco al testo presentato dai colleghi D'Angelosante e Salati.

B R U S A S C A . Onde evitare che la tabella venga modificata solo nel caso di variazioni numeriche, mentre è opportuno che sia modificata anche in caso di sostituzioni, propongo di aggiungere dopo le parole: « di triennio in triennio, » la parola: « anche ».

D ' A N G E L O S A N T E . Accettiamo la modifica proposta dal senatore Brusasca.

O L I V A , *relatore alla Commissione*. Trovo felice l'adozione del vocabolo « aggiornata » perchè esprime il concetto di fon-

do che la tabella sarà modificata solo quando ve ne sarà necessità. Però, dato che si tratta di una modificazione non obbligatoria ma legata alla situazione di fatto esistente, propongo di lasciare il periodo così come risulta nel testo unificato, con la sola sostituzione della parola: « modificata » con l'altra « aggiornata ». Il secondo periodo della lettera *a*), pertanto, dovrebbe essere così formulato: « La tabella potrà essere aggiornata di triennio in triennio, ... ».

D'ANGELOSANTE. Il termine « aggiornata » non implica una modifica.

OLIVA, *relatore alla Commissione.* Si potrebbe allora dire: « La tabella sarà aggiornata di triennio in triennio, in relazione alla eventuale modifica della consistenza e rilevanza delle collettività italiane residenti all'estero ... ».

D'ANGELOSANTE. D'accordo.

OLIVA, *relatore alla Commissione.* Per quanto concerne la seconda parte dell'emendamento D'Angelosante, dichiaro di essere contrario poiche è senza dubbio compito del Ministero aggiornare la tabella, ma non ritengo che debbano essere sentiti esperti in emigrazione o rappresentanti delle Confederazioni sindacali per determinare il numero dei rappresentanti di un'altra categoria dello stesso consesso.

Faccio una questione di principio, perchè alcuni componenti del consesso verrebbero ad avere influenza sulla determinazione del numero degli altri. Mi pare che realmente non vi sia motivo di sentire questi membri, tanto più che ciò dovrebbe avvenire nel momento in cui decadono dalla loro carica perchè alla revisione si provvede di triennio in triennio, cioè alla scadenza del Comitato consultivo. In pratica, quindi, bisognerebbe sentire i membri uscenti per determinare il numero di quelli che verranno dopo.

D'ANGELOSANTE. Ma noi parliamo della tabella e non dell'articolo 2.

OLIVA, *relatore alla Commissione.* La tabella viene modificata alla fine del triennio, cioè quando scade il Comitato consultivo. Ripeto: in pratica, si dovrebbe sentire il parere dei membri di cui alla lettera *c*) e degli esperti di cui alla lettera *d*) che stanno decadendo.

D'ANGELOSANTE. E che male c'è?

OLIVA, *relatore alla Commissione.* Ad ogni modo io sono contrario a questo emendamento, anche perchè non trovo di buon gusto che una parte del consesso venga sentito su quello che sarà il futuro di un'altra parte, la più importante, del consesso stesso.

D'ANGELOSANTE. Desidero chiarire questo concetto perchè la maggioranza può decidere quello che crede, ma non può modificare il senso dell'emendamento. È evidente che noi non chiediamo che la modifica del Comitato consultivo avvenga previo parere dei membri uscenti: sarebbe ridicolo oltre che di cattivo gusto.

OLIVA, *relatore alla Commissione.* Nel Comitato consultivo degli italiani all'estero la parte più importante deve restare quella dei rappresentanti residenti all'estero; questa non deve dipendere dagli esperti che stanno in Italia. Ora quale parere possono utilmente dare i rappresentanti sindacali o gli esperti in materia di emigrazione, che sono dei membri in un certo senso aggiunti, sulla formazione di una tabella che, oltretutto, ha bisogno del concerto con il Ministro del tesoro perchè se aumenta il numero è necessario un ulteriore finanziamento? Diciamo allora che vogliamo far dipendere il numero dei rappresentanti delle collettività italiane residenti all'estero da un parere delle forze nazionali interne!

Mi pare che sia veramente una cosa illogica; per di più, ripeto, questo parere sarebbe chiesto ai membri morituri del Comitato consultivo. Il mio parere, quindi, è contrario.

BEMPORAD, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Signor Presidente, condivido le argomentazioni del relatore e

desidero ricordare, fra l'altro, che nell'ultima riunione il senatore Oliva aveva prospettato l'opportunità di un emendamento, sul quale il Governo era d'accordo, tendente ad aggiungere, alla lettera *a*), dopo le parole: « nel numero indicato », le altre: « con il massimo di 3 ».

Per quanto riguarda la dizione: « La tabella potrà essere modificata di triennio in triennio... », sono d'accordo con quanto detto dal relatore circa l'opportunità di accettare l'emendamento: « sarà aggiornata di triennio in triennio »; il « potrà » non è necessario perchè sarà aggiornata in relazione alla consistenza e rilevanza delle collettività italiane residenti all'estero. Se la consistenza non muta non sarà aggiornata; cioè deve essere ben chiaro il concetto che la tabella si modifica solo in rapporto a un dato obiettivo, che è il mutamento dela consistenza e rilevanza delle collettività.

Questa è una ragione di più per non chiedere consulenze particolari e la ragione per cui concordo con gli argomenti del relatore nel non accettare la seconda parte dell'emendamento: il Ministro degli affari esteri, infatti, di concerto con il Ministro del tesoro, deve fare un'operazione direi quasi meccanicamente obiettiva di adeguamento della tabella ad uno stato di fatto numerico di consistenza modificata.

Condivido inoltre le osservazioni del relatore circa l'inopportunità, a prescindere da altre considerazioni, che soltanto una parte del Comitato consultivo degli italiani all'estero sia sentita per modificare la tabella perchè, se vi sarà — come vi sarà — una riunione del Comitato consultivo vicina alla scadenza del Comitato stesso, la sollecitazione a modificare il numero dei rappresentanti dovrà venire dalle collettività italiane residenti all'estero più che dai consulenti che risiedono in Italia.

Quindi veramente non riesco a vedere nè la ragione logica, nè quella tecnica per aggiungere questa consulenza che, fra l'altro, stabilisce una differenza di funzione, di trattamento e di considerazione fra i vari componenti del Comitato consultivo.

Concludendo, perciò, il Governo è favorevole alla prima parte dell'emendamento ed è contrario alla seconda parte.

D'ANGELOSANTE. Desidero fare una dichiarazione di voto.

Noi, signor Presidente, siamo preoccupati di un fatto che non è molto importante ma che tuttavia sussiste, cioè che le decisioni sulla tabella che indica per ciascun Paese il numero dei rappresentanti delle singole comunità italiane residenti all'estero vengano prese in modo burocratico unicamente dal Ministero. E ciò per una ragione evidente: non esiste una norma in questo provvedimento che faccia obbligo al Ministero di seguire determinati criteri nello stabilire il rapporto tra il numero dei componenti la collettività italiana all'estero ed il numero dei suoi rappresentanti. Mi spiego con un esempio: fra gli emigrati in Argentina e gli emigrati in Lussemburgo non c'è un rapporto da uno a tre, eppure alla collettività italiana residente in Argentina sono stati assegnati tre membri e a quella residente nel Lussemburgo uno. Mi si può obiettare che tre è il massimo e uno il minimo; ma un raddoppio del numero dei componenti della nostra collettività a Lussemburgo potrebbe acquisire un rilievo politico tale, nell'ambito di quello Stato, da indurre il Ministero a passare da uno a due rappresentanti. Tutte queste valutazioni, però, sono assolutamente discrezionali perchè — ripeto — il disegno di legge non prevede alcuna norma al riguardo. È vero che si stabilisce che si deve tener conto del numero dei componenti di tali collettività, ma non si dice come se ne deve tener conto, nè quali sono i criteri da seguire nel valutare l'influenza politica della collettività, la sua partecipazione a settori importanti dell'economia dei paesi ospitanti, il suo rapporto con la popolazione, e via di seguito; non si dice nulla. Ed allora, a mio avviso, sarebbe opportuno che il Ministero, pur conservando il suo pieno potere di decisione, sentisse un parere, che potrebbe anche essere non vincolante, di organismi non strettamente ministeriali.

Mi si fa osservare che in questo modo noi scindiamo i membri del Comitato consultivo e diamo maggiore rilievo all'opinione di quelli che risiedono in Italia rispetto agli altri che risiedono all'estero. Io dico che non ci sarebbe niente di male, anche perchè sicuramente il Ministero sente il parere delle pro-

prie rappresentanze diplomatiche e consolari ed è da presumere che queste, a loro volta, siano in contatto con le collettività italiane all'estero.

Se tuttavia la maggioranza ritiene di sostituire la dizione da noi proposta con un'altra di questo genere: « sentito il parere del Comitato consultivo degli italiani all'estero », noi non ci opponiamo. Vorremmo semplicemente che non si trattasse di una decisione puramente burocratica, presa senza alcun controllo e senza tener conto delle eventuali giuste richieste ed opinioni di queste persone che il provvedimento chiama a far parte del Comitato consultivo.

C O P P O . Anch'io, signor Presidente, desidero fare una dichiarazione di voto.

Avevo previsto le difficoltà che sono sorte. Il sistema che avevo proposto nel provvedimento da me presentato era un sistema tassativo; si è voluto, invece, introdurre la tabella che, come abbiamo visto, ha creato problemi di discrezionalità, perchè, non essendo previsto neppure il numero massimo dei componenti il Comitato, è chiaro che discrezionalmente si potrebbe anche triplicarlo.

Ora, poichè l'idea alla base del mio provvedimento era quella di avere un sistema a scalare (non si può trattare, infatti, che di un atto aritmetico; già la previsione di un massimo di 3 rappresentanti arrecherebbe un notevole turbamento a certe collettività perchè nel caso dell'Argentina, ad esempio, non avrebbe alcun riferimento con la realtà), vi pregherei di accettare il concetto che la modifica deve essere automatica. Questo è il motivo per il quale sono altresì contrario all'aggiunta della parola « anche » proposta dal senatore Brusasca che, a mio avviso, creerebbe discussioni a non finire.

B E M P O R A D , *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Sono d'accordo sulla dizione suggerita dal senatore D'Angelosante: « sentito il parere del Comitato consultivo degli italiani all'estero ».

O L I V A , *relatore alla Commissione*. Si può accettare. Il secondo periodo della lettera *a*) risulterebbe, pertanto, così formulato: « La tabella sarà aggiornata di triennio in triennio, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il parere del Comitato consultivo degli italiani all'estero, in relazione alla consistenza e rilevanza delle collettività italiane residenti all'estero ».

P R E S I D E N T E . Ritengo che per una maggiore precisione ed una migliore formulazione dell'emendamento del senatore D'Angelosante alla lettera *a*), anche sulla base di quanto proposto nella precedente seduta dal senatore Oliva, si potrebbe adottare il seguente testo: « La tabella sarà aggiornata di triennio in triennio, in relazione alla consistenza e rilevanza delle collettività italiane residenti all'estero (fermo il numero massimo di tre rappresentanti per ciascun Paese), con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il parere del Comitato consultivo degli italiani all'estero; ».

D ' A N G E L O S A N T E . D'accordo.

O L I V A , *relatore alla Commissione*. Anche io sono d'accordo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Ricordo che dai senatori Tomasucci, Salati e Calamandrei è stato presentato un emendamento tendente a sostituire alla lettera *c*) le parole « 4 rappresentanti » con le altre « 3 rappresentanti ».

O L I V A , *relatore alla Commissione*. In origine si era pensato di venire incontro alle richieste delle Confederazioni sindacali maggiormente rappresentative e ad eventuali altre confederazioni portando a sei il numero dei rappresentanti; in seno alla Sottocommissione il numero dei rappresentanti è stato ridotto a quattro nella considerazione che non era opportuno prevedere un numero di rappresentanti superiore ad uno per ciascuna Confederazione. Si è ritenuto che non

fosse il caso di preoccuparsi di una rappresentanza delle Acli perchè, a parte la considerazione che non si tratta tecnicamente di una vera confederazione sindacale, tutti siamo a conoscenza del loro attuale travaglio. La conclusione, pertanto, avrebbe dovuto essere quella di portare a tre il numero dei rappresentanti. Non v'è dubbio, però, che la scelta di questa ultima soluzione avrebbe significato la esclusione predeterminata di altre confederazioni sindacali che non fossero le tre correntemente conosciute e che qualche collega desidera siano qualificate come le più democratiche.

D'ANGELOSANTE. È la Costituzione che lo dice e non qualche collega!

OLIVA, *relatore alla Commissione.* La Costituzione non può discriminare una confederazione di lavoratori: essa si riferisce all'assetto politico e non a quello sindacale.

Sono pronto a dare atto che nella prassi legislativa quando si è parlato di « Confederazioni maggiormente rappresentative » si è sempre fatto riferimento a quelle tre Confederazioni, per cui — a voler essere precisi — il numero « quattro » comporterebbe eventualmente l'abolizione della dizione: « maggiormente rappresentative ».

È una autocritica che sto facendo, perchè il testo unificato è stato accolto di comune accordo. Ricordiamoci sempre che stiamo svolgendo un lavoro di perfezionamento, per cui non dobbiamo dividerci nuovamente su quanto concertato in piena lealtà tra le varie parti, in seno alla Sottocommissione. Se abbiamo commesso un errore, l'abbiamo commesso insieme; se abbiamo scritto « quattro rappresentanti delle Confederazioni sindacali maggiormente rappresentative... », siamo tutti caduti nell'errore di affermare la esistenza di quattro Confederazioni maggiormente rappresentative. Pertanto, ora non resta che decidere sulla dizione più idonea. In effetti, se vogliamo riferirci alle Confederazioni sindacali maggiormente rappresentative non possiamo che fissare a tre il numero di rappresentanti; però in questo caso dovremmo anche rivedere il numero degli esperti lasciando la discrezionalità al Ministero, affinchè tra le organizzazioni incaricate della loro designazione non siano escluse *a priori* altre ugualmente operanti nel settore.

D'ANGELOSANTE. Non c'è un pericolo di questo genere.

OLIVA, *relatore alla Commissione.* Anche voi condividete però questa preoccupazione, perchè di comune accordo, al punto *d*), abbiamo precisato: « ... designati, su richiesta del Ministro degli affari esteri, da organizzazioni o associazioni operanti nel settore e aventi sede centrale in Italia ».

D'ANGELOSANTE. Noi proponiamo solo di elevare da otto a dieci il numero degli esperti.

OLIVA, *relatore alla Commissione.* Se si farà risultare a verbale la concorde accettazione di un concetto di giusta larghezza nella discrezionalità lasciata al Ministero degli affari esteri nella scelta degli esperti, che invece di otto possono diventare dieci, allora potremmo ridurre a tre i rappresentanti delle Confederazioni sindacali mantenendo le parole: « maggiormente rappresentative ».

Ai presentatori dell'emendamento faccio però notare che, se si porta a dieci il numero degli esperti in materia di emigrazione, si deve portare a cinque il numero degli esperti residenti all'estero.

D'ANGELOSANTE. Signor Presidente, non intendiamo formalizzarci sulle motivazioni, ma come già abbiamo rilevato in Sottocommissione riteniamo che non vi sia ragione di modificare un criterio che è diventato, si può dire, uno dei princìpi generali dell'ordinamento in questa materia. Infatti non vi è legge approvata dal Parlamento e prescrivente l'intervento, il parere o la partecipazione di rappresentanti sindacali la quale non parli di 3 rappresentanti o dei rappresentanti delle Confederazioni maggiormente rappresentative. Credo che nessuna legge abbia finora consentito la partecipazione a co-

mitati o ad altre cose del genere della quarta Confederazione. Tuttavia, se si ritiene che riducendo a tre il numero dei rappresentanti di cui alla lettera *c*) si debba dare alla lettera *d*) una compensazione alla quarta Confederazione, dico subito che non sono d'accordo; cioè non ritengo sia giusto far emergere dagli atti di questa seduta che noi accettiamo di compensare le forze che vogliamo escludere dalla lettera *c*) includendole comunque nella lettera *d*). La mia parte politica riconosce la piena discrezionalità del Ministro nella nomina dei 10 esperti; su questo non vi sono dubbi; ma non intendo avallare una discrezionalità la quale si eserciti nel senso di reintrodurre alla lettera *d*) ciò che si toglie alla lettera *c*).

C O P P O . Mi permetto di far rilevare che ogni parola ha un significato: il numero 4 non è stato scritto a caso ma in seguito ad un ragionamento, cioè che dovevano essere rappresentate in questo Comitato (almeno questa era la proposta iniziale) le stesse Confederazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Questo va detto per chiarezza. Comunque, usando la formula « maggiormente rappresentative », possiamo anche cambiare il numero dei rappresentanti perchè essa, secondo la Convenzione di Ginevra, permette al Ministero di stabilire qual è la graduatoria. Quindi si può benissimo parlare di tre rappresentanti e lasciare la dizione « maggiormente rappresentative », che non comporta alcuna esclusione, per la quale occorrerebbe una indicazione nominativa. Bisogna lasciare al Ministro la possibilità di dire quali sono queste Confederazioni.

Per quanto concerne la designazione degli esperti, si tratta evidentemente di una valutazione che deve fare l'Amministazione; diversamente anche in questo caso saremmo costretti a fare un elenco dei vari tipi di associazioni.

Concludendo, quindi, io sono favorevole alla riduzione del numero dei rappresentanti di cui al punto *c*) da 4 a 3 e all'aumento degli esperti di cui al punto *d*) da 8 a 10.

T O M A S U C C I . Dal momento che gli atti parlamentari hanno la loro importanza, desidero precisare che effettivamente all'inizio in Sottocommissione si era parlato di 6 rappresentanti delle Confederazioni maggiormente rappresentative. Si era anche pensato di introdurre 3 rappresentanti dei patronati delle rispettive Confederazioni; cosa che poi si è esclusa considerando che costoro avrebbero fatto parte del novero degli esperti. Ma al numero di 4 — voglio qui sottolinearlo — io mi sono nettamente opposto in sede di Sottocommissione perchè era chiaro che da quel numero scaturivano delle valutazioni politiche che non possiamo accettare e che io, ripeto, non ho accettato già in quella sede.

B E M P O R A D , *sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Su un piano puramente storico vorrei ricordare che il Governo aveva presentato un testo che non dava luogo ad approfondimenti, a precisazioni o ad imbarazzi di qualsiasi genere perchè in esso si parlava di « sei rappresentanti delle Confederazioni sindacali e di altre organizzazioni di lavoratori maggiormente rappresentative ». Tale testo, quindi, non poneva nessuno dei problemi che sono sorti quando si è ridotto il numero dei rappresentanti. Questo per dire che in ultima analisi il Governo, pur confermando di essere disponibile per una soluzione che trovi il consenso più vasto della Commissione, ritiene che la formulazione originaria sia la più valida, anche perchè nella geografia sindacale del nostro Paese non è detto che non possano verificarsi raggruppamenti di sindacati autonomi o che non vi possano essere sindacati autonomi che acquisiscono un particolare sviluppo, eccetera. Fissare tassativamente nella legge il numero di 3 rappresentanti senza prevedere che altre formazioni sindacali democratiche si potrebbero costituire nella dinamica sindacale del nostro Paese mi sembra perciò quanto meno inopportuno, anche perchè emendare in seguito questa legge solo per una questione del genere sarà alquanto difficile.

Il Governo, pertanto, in partenza sarebbe favorevole alla sua prima formulazione; però, per cercare di uscire da questo imbarazzo, non si oppone a che alla lettera *c*) si parli di 3 rappresentanti delle Confederazioni sindacali maggiormente rappresentative, ma, pro-

prio per le ragioni che credo di avere esposto abbastanza chiaramente, invita gli onorevoli commissari ad esaminare la possibilità di modificare la lettera *d*) come segue: « 10 esperti, di cui almeno 5 residenti all'estero, designati, su richiesta del Ministro degli affari esteri, da organizzazioni o associazioni operanti nel settore del lavoro e dell'emigrazione e aventi sede centrale in Italia ».

P R E S I D E N T E . Poichè mi sembra che vi sia un orientamento quasi unanime nell'accettare di portare il numero dei rappresentanti da 4 a 3 e nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dai senatori Tomasucci, Salati e Calamandrei tendente a sostituire, alla lettera *c*), le parole: « 4 rappresentanti », con le altre: « 3 rappresentanti ».

(*È approvato*).

D' A N G E L O S A N T E . Signor Presidente, desidero osservare che se il Governo con la sua proposta di emendamento al punto *d*) intende avere praticamente la possibilità di introdurre nel Comitato consultivo degli italiani all'estero rappresentanti di future o attualmente esistenti Confederazioni, poichè la formulazione suggerita implica che si tratti di organizzazioni a livello sindacale, la sede della materia sarebbe stata la lettera *c*), in relazione alla quale già è stato approvato l'emendamento presentato dai colleghi Tomasucci, Salati e Calamandrei. Se invece il Governo intende riferirsi a qualsiasi altra generica organizzazione, anche sindacale, la quale però operi comunque nel settore — e non c'è organizzazione sindacale che non operi anche in questo settore — allora secondo me l'ampia discrezionalità che il testo della lettera *d*) riconosce al Governo gli permette di operare come crede, scegliendo ove crede i componenti esperti, purchè siano in possesso della qualifica di esperti in materia di emigrazione ed appartenenti ad organizzazioni o associazioni (termine molto ampio ed onnicomprensivo) operanti nel settore dell'emigrazione.

B A T T I S T A . Ma lei accetta la proposta del Governo di sopprimere, alla lettera *d*), dopo le parole: « 10 esperti », le altre: « in materia di emigrazione »?

D' A N G E L O S A N T E . No, non l'accetto. Ritengo che la lettera *d*) debba rimanere così com'è, tranne che per il numero degli esperti, e torno a far presente che se il Governo a questo punto si pone il problema di Confederazioni esistenti o future, non se lo può più porre perchè la Commissione ha votato l'emendamento, da me prima citato, alla lettera *c*). Se invece il Governo si pone il problema della presenza in questo Comitato di rappresentanti di sindacati autonomi, di organizzazioni operanti in questo settore, eccetera, allora la lettera *d*) così com'è formulata, ma portando a 10 il numero degli esperti, di cui 5 residenti all'estero, gli darebbe la più ampia possibilità, tecnica e non politica, di accontentare gli esclusi.

P R E S I D E N T E . Quando si parla di esperti mi sembra che si debba precisare in che cosa sono esperti. Quindi arrivo alla conclusione che probabilmente il Governo non dovrebbe avere difficoltà a lasciare le parole: « in materia di emigrazione ».

Chiedo pertanto all'onorevole Sottosegretario se insiste nel voler sopprimere tali parole nella lettera *d*), o se preferisce rinunciare alla modifica, come io stesso gli consiglierei.

O L I V A , *relatore alla Commissione*. Facendomi carico di aver in parte sollevato la questione, mi permetto di far notare che fino ad oggi, per i noti motivi, non hanno fatto parte del Comitato consultivo nè esperti in materia di emigrazione, nè rappresentanti delle Confederazioni sindacali. Ricordo anche, però, che a quest'indubbia insufficienza di composizione si era tentato di porre riparo chiamando a far parte del Comitato alcuni esponenti di enti di assistenza per i lavoratori, che in pratica erano esperti in materia di assistenza emigratoria. Attraverso questa strada entrarono a far parte del Comitato esponenti delle Confederazioni sindacali, in particolare delle ACLI. Il metodo però non ha dato risultati positivi.

Con questa nuova norma le collettività dei lavoratori all'estero saranno rappresentate da esperti al di fuori del settore specifico dell'assistenza, ma niente impedisce che nella lettera *d*) possano essere compresi tecnici anche esponenti di patronati, eccetera, che abbiano esperienza in materia di emigrazione.

Poichè mi sembra di capire che il Sottosegretario si preoccupa di assicurare, più ancora che la rappresentanza di Confederazioni future di sindacati autonomi, una plausibile rappresentanza delle ACLI, che hanno ben tre sedi all'estero, ritengo di poter suggerire al rappresentante del Governo di accettare il testo così com'è, nell'intesa che tra gli esperti possano rifluire persone che di fatto abbiano in qualche modo fin'ora rappresentato i sindacati e le ACLI.

C A L A M A N D R E I . A questo punto si potrebbe giungere ad un accordo con questa precisazione, su cui chiederei il consenso del senatore Oliva: il criterio interpretativo di quello che stiamo per votare è che quanto stabilito alla lettera *d*) crea una area di discrezionalità del Governo, all'interno della quale spetterà al Governo stesso esercitare la propria azione. Non vorrei che considerassimo come risultato del nostro accordo certi suggerimenti che, credo non in modo perentorio, ha avanzato il senatore Oliva.

O L I V A , *relatore alla Commissione.* D'accordo.

B E M P O R A D , *sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Sentite le dichiarazioni del senatore Oliva e del senatore Calamandrei, rinuncio alla mia proposta di modifica.

P R E S I D E N T E . Ricordo che i senatori Tomasucci, Salati e Calamandrei hanno presentato un emendamento tendente a sostituire, alla lettera *d*), le parole: « 8 esperti » con le altre: « 10 esperti ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Il relatore ha proposto un emendamento tendente a sostituire, sempre alla lettera *d*), le parole: « 4 residenti » con le altre: « 5 residenti ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

C O P P O . Faccio osservare che alla lettera *e*) non si può parlare di Federazioni nazionali della stampa all'estero, ma piuttosto di Federazione della stampa italiana all'estero, perchè di recente è stato riconosciuto un solo organismo di questo tipo. In questo senso presento un emendamento sostitutivo.

B E M P O R A D , *sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* L'osservazione è giusta.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto allora ai voti l'emendamento proposto dal senatore Coppo tendente a sostituire, alla lettera *e*) dell'articolo 2, le parole: « delle Federazioni nazionali della stampa all'estero » con le altre: « della Federazione della stampa italiana all'estero ».

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 2, il quale con gli emendamenti testè approvati risulta così formulato:

Il Comitato consultivo degli italiani all'estero è composto da cittadini italiani designati come segue:

a) rappresentanti delle collettività italiane residenti all'estero, designati secondo le norme dei successivi articoli 3, 4 e 5, nel numero indicato per ciascun Paese contemplato nell'annessa tabella. La tabella sarà aggiornata di triennio in triennio, in relazione alla consistenza e rilevanza delle collettività italiane residenti all'estero (fermo il numero massimo di tre rappresentanti per ciascun Paese), con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il parere del Comitato consultivo degli italiani all'estero;

b) 7 rappresentanti di altrettante Amministrazioni dello Stato, come appresso elencate, su indicazione delle stesse:

Presidenza del Consiglio dei ministri;

Ministero degli affari esteri;

Ministero dell'interno;

Ministero del tesoro;

Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Ministero della pubblica istruzione;

Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

c) 3 rappresentanti delle Confederazioni sindacali maggiormente rappresentative, designati dalle stesse per il tramite del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

d) 10 esperti in materia di emigrazione, di cui almeno 5 residenti all'estero, designati, su richiesta del Ministro degli affari esteri, da organizzazioni o associazioni operanti nel settore e aventi sede centrale in Italia;

e) 2 rappresentanti della Federazione della stampa italiana all'estero, di cui almeno uno residente all'estero.

(*È approvato*).

Art. 3.

In ciascuno dei Paesi indicati nella tabella annessa alla presente legge, possono partecipare alla designazione dei rappresentanti di cui al precedente articolo 2, lettera *a*), le associazioni ivi costituite tra italiani o loro discendenti (escluse quelle che abbiano puro scopo di lucro), le quali ne facciano domanda, tramite gli uffici consolari di prima categoria competenti per territorio, alle rispettive Rappresentanze diplomatiche italiane, che provvedono ad iscrivere le associazioni richiedenti in apposito registro, purchè rispondano ai seguenti requisiti:

a) svolgano notoriamente specifica attività a vantaggio della collettività italiana stabilita in ciascun Paese;

b) siano regolate da statuti indicativi degli scopi sociali, i quali prevedano lo svolgimento periodico delle attività assembleari ed il regolare avvicendamento delle cariche sociali;

c) siano costituite da almeno 3 anni. Nella prima attuazione della presente legge il termine si intende ridotto a 1 anno.

All'atto della domanda le associazioni sono tenute a depositare, e successivamente ad aggiornare, l'elenco delle cariche sociali. Ciascuna Rappresentanza diplomatica provvederà d'ufficio alla cancellazione dal registro delle associazioni che perdano i requisiti sopra elencati o comunque risultino sciolte o inattive.

È stato presentato dai senatori Tomasucci e Salati un emendamento tendente ad aggiungere alla lettera *a*) del primo comma, dopo le parole: « collettività italiana stabilita in ciascun Paese », le altre: « nello spirito della Costituzione repubblicana ».

T O M A S U C C I . A seguito di quanto in precedenza detto dall'onorevole Sottosegretario, lo ritiriamo.

O L I V A , *relatore alla Commissione*. Propongo una modifica meramente formale: alla lettera *b*) direi: « siano regolate da statuti che indichino gli scopi sociali e prevedano », anzichè: « siano regolate da statuti indicativi degli scopi sociali, i quali prevedano ».

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal relatore.

(*È approvato*).

Metto, ora, ai voti l'articolo 3 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Art. 4.

Ai fini della designazione dei rappresentanti di cui al precedente articolo 2, lettera *a*), le Rappresentanze diplomatiche di cui all'articolo precedente, entro 15 giorni dall'invito ricevutone dal Ministero degli affari esteri, provvedono a convocare nella propria sede,

con preavviso di almeno 30 giorni, e non oltre 45 giorni dalla diramazione della convocazione, l'assemblea dei rappresentanti di tutte le associazioni che risultino iscritte nel registro di cui all'articolo precedente, invitandole a trasmettere, ove lo vogliano, prima della data fissata per l'assemblea, l'indicazione (preferibilmente concordata con altre associazioni) di un numero di candidati non superiore a quello dei rappresentanti assegnati alla collettività italiana residente nel Paese in cui operano le associazioni convocate.

I candidati devono essere cittadini italiani, in possesso dei diritti civili e politici, aver compiuto i 21 anni di età ed essere residenti da almeno 3 anni nel Paese in cui la riunione deve aver luogo.

In sede di assemblea, che sarà valida con qualunque numero di intervenuti, il capo della Rappresentanza diplomatica (o il funzionario da lui delegato) riferisce in merito alle indicazioni pervenute, invita gli intervenuti a concordare designazioni comuni o quanto meno di larga convergenza, e dà atto a verbale degli accordi raggiunti o, in mancanza, degli orientamenti preferenziali emersi, incandone la maggiore o minore rilevanza.

Al secondo comma di questo articolo è stato presentato dai senatori Tomasucci e Salati il seguente emendamento: sostituire alle parole: « aver compiuto i 21 anni di età ed essere residenti da almeno 3 anni nel Paese » le altre: « aver compiuto i 18 anni di età ed essere residenti da almeno 1 anno nel Paese ».

T O M A S U C C I . L'emendamento si illustra da sè. Oggi si discute sull'opportunità di ammettere il cittadino italiano al voto all'età di 18 anni. Alla Camera è stata già riconosciuta una serie di diritti ai giovani di età inferiore ai 21 anni, e noi riteniamo che un giovane che sia emigrato da alcuni anni abbia tutte le qualità di carattere politico, morale, eccetera, per essere un rappresentante delle comunità degli italiani all'estero. Riteniamo inoltre che non sia necessaria una residenza di tre anni all'estero perchè le associazioni che presentano un candidato sono garanti della sua capacità e moralità; è dunque sufficiente che l'emigrato sia tale da un anno per essere nominato membro del Comitato consultivo degli italiani all'estero.

P R E S I D E N T E . Premesso che sono favorevole all'ammissione al voto dei diciottenni, mi chiedo se in questo disegno di legge, che diventerà operante dopo la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, possiamo già prevedere detta potestà di intervento per un diciottenne.

O L I V A , *relatore alla Commissione*. Mi permetto di sottolineare che si tratta di indicare dei candidati, quindi anche nell'ipotesi del conferimento del voto ai diciottenni non vi è dubbio che per i candidati sarà necessaria un'età superiore, anche se di poco.

Sono anche contrario alla riduzione del periodo di residenza all'estero ad un anno. Sia pure attraverso le associazioni non possiamo imporre dei rappresentanti che non siano entrati a far parte del tessuto della emigrazione locale. Ammetto che vi possono essere persone particolarmente pronte, che sanno inserirsi immediatamente in una data società comprendendone i problemi e imponendosi all'attenzione degli altri; ma purtroppo noi sappiamo che le associazioni rappresentano una parte molto marginale della vita dell'emigrato, il quale, specialmente nei primi tempi, ha molte altre cose cui pensare e di cui preoccuparsi. Noi cerchiamo di incoraggiarlo alla vita associativa, ma non ci riusciamo.

Ora, imporre, attraverso un blocco di associazioni che avranno fatalmente determinate impostazioni politiche, una persona appena arrivata dall'Italia a volte addirittura con il compito specifico di rappresentare la collettività residente all'estero, ci sembra veramente di cattivo gusto, anche per il rispetto che dobbiamo alla collettività medesima.

Insisto pertanto sul mantenimento dei tre anni, che rappresentano un minimo di per-

manenza tale da consentire al candidato di potere decorosamente rappresentare delle persone che magari da 50 anni lavorano, forse soffrono e si sacrificano e non debbono vedersi scavalcate dall'ultimo arrivato.

Prego vivamente i colleghi di non dare alla nostra impostazione alcun significato di preclusione, ma di rendersi conto dei motivi che ci inducono a sostenere questa posizione.

B E M P O R A D , *sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Condivido le argomentazioni del relatore.

A L B E R T I N I . Ritengo che si potrebbe rinunciare a ridurre a 18 anni il limite minimo di eleggibilità, cercando invece di giungere ad una transazione su quel termine minimo di permanenza all'estero, che potrebbe essere portato ad un anno e mezzo.

O L I V A , *relatore alla Commissione.* Assolutamente no!

D ' A N G E L O S A N T E . Effettivamente potremmo anche rinunciare alla proposta di ridurre a 18 anni l'età dei candidati; ma per quanto riguarda la permanenza all'estero, il discorso del relatore non ci convince, e non per ragioni astratte che potrebbero comunque essere altrettanto fondate quanto quelle esposte dal senatore Oliva, ma per ragioni concrete e reali. L'emigrazione non è un fatto omogeneo; le nostre comunità all'estero non sono omogenee: abbiamo antiche comunità — come nella America del Sud — dove non so fino a che punto sia utile sostenere i pionieri, i quali hanno idee che non sempre sono accettabili dato il progresso della Repubblica italiana!

O L I V A , *relatore alla Commissione.* Fate torto a tanta gente che non conoscete!

D ' A N G E L O S A N T E . Mi rendo conto che in comunità di questa struttura il problema di un anno o tre anni acquista una certa importanza, ma non comprendo perchè dobbiamo riconoscere un privilegio a queste comunità, anche se sono numerose, rispetto a comunità che ci sono molto più vicine e che, secondo me, pongono problemi molto più profondi. Non conosco quali problemi si pongono per le comunità italiane in Argentina, ma certamente saranno meno pressanti di quelli delle nostre comunità in Germania, in Svizzera, nel Belgio, nel Lussemburgo dove è in corso un nuovo assestamento dei rapporti tra comunità emigrate e lavoratori locali. Abbiamo emigranti che partono dall'Italia con una esperienza valida di lavoro e che dopo sei mesi di permanenza all'estero ne sanno più di tutti. Faccio un esempio: nel Lussemburgo, tra gli emigrati della prima generazione troviamo persone rispettabili, stimabili, democratiche, ma che in gran parte sono diventati imprenditori. Se andiamo alla ricerca dei problemi emergenti, dobbiamo andare alla ricerca di comunità recenti formate di operai che non riescono ad essere trattati come dovrebbero in base alle stesse Convenzioni, allo stesso Trattato di Roma, agli stessi regolamenti comunitari. Queste comunità sono estremamente rapide nel rinnovamento della loro composizione, per cui il periodo di tre anni potrebbe rappresentare un limite pericoloso. Ed allora, perchè danneggiare una collettività solo per il rispetto ad un prestigio che, peraltro, non voglio contestare? Possiamo trovare un accordo: ritiriamo l'emendamento tendente a portare a 18 anni il limite minimo di età (lo avevamo proposto per dare un contributo al progresso di certe posizioni che sosteniamo in questo ed in altri campi), ma non possiamo aderire al mantenimento dei tre anni, perchè daneggeremmo la rappresentatività di comunità all'estero che sono tra le più bisognose di difesa, di tutela e di assistenza.

B R U S A S C A . Le considerazioni del senatore D'Angelosante hanno riproposto la questione che avevo sollevato all'inizio, cioè che gli italiani emigrati nei Paesi del Mercato comune non devono far parte della grande famiglia degli italiani all'estero, godendo già per i loro problemi di una tutela che non hanno i nostri connazionali emigrati in altri Stati esteri. Ritengo, pertanto, che la

tesi del relatore in merito ai tre anni appartenga ad una realtà diversa da quella che il senatore D'Angelosante ha prospettato.

D'ANGELOSANTE. Si potrebbe precisare in via subordinata che per gli emigrati in Europa il periodo in questione è di un anno.

OLIVA, *relatore alla Commissione.* Il compito del Comitato consultivo è, a mio avviso, quello di dare pareri su problemi di fondo. Ora non si può pretendere di essere in grado di dare un consiglio al Governo se non si ha una esperienza lungamente vissuta e sofferta. L'ultimo arrivato, bravissimo, sensibilissimo ai problemi immediati, non è, a mio giudizio, il consigliere più adeguato per il Governo su quei problemi generali che implicano una lunga esperienza di vita da emigrante. Insisto, pertanto, per il mantenimento dei tre anni.

BEMPORAD, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Oltre alle ragioni espresse dal relatore desidero ricordare che anche in Europa vi è una percentuale altissima di nostre collettività che lavorano da molto tempo all'estero con una permanenza media di cinque o sei anni. In secondo luogo, qualsiasi distinzione che si voglia fare tra coloro che lavorano in Europa e coloro che lavorano in altri Paesi diventa molto pericolosa perchè può riflettersi in altri campi. Sono favorevole quindi ad una norma unica.

TOMASUCCI. A questo punto manteniamo l'emendamento così come risultava dalla prima presentazione, perchè la seconda soluzione era alternativa.

ALBERTINI. Chiedo la votazione dell'emendamento per parti separate, desiderando astenermi dalla votazione della seconda parte.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, aderendo alla richiesta del senatore Albertini, metto ai voti la prima parte dell'emendamento presentato dai senatori Tomasucci e Salati tendente a sostituire alle parole « aver compiuto i 21 anni di età » le altre « aver compiuto i 18 anni di età ».

(*Non è approvata*).

Metto ai voti la seconda parte dell'emendamento presentato dai senatori Tomasucci e Salati, tendente a sostituire alle parole: « ed essere residenti da almeno tre anni nel Paese » le altre: « ed essere residenti da almeno un anno nel Paese ».

(*Non è approvata*).

Senatore D'Angelosante, insiste nel voler modificare il testo nel senso di distinguere tra residenti in Europa e residenti in altri Paesi?

D'ANGELOSANTE. Non insisto.

PRESIDENTE. Al terzo comma dell'articolo 4 è stato presentato dai senatori Tomasucci e Salati il seguente emendamento: sopprimere le parole « che sarà valida con qualunque numero di intervenuti » e aggiungere alla fine del comma le parole « L'Assemblea sarà valida in prima convocazione con la presenza del 50 per cento delle associazioni iscritte nel registro a norma dell'articolo 3. L'Assemblea sarà riconvocata dopo otto giorni in seconda convocazione e sarà valida con qualunque numero di intervenuti ».

TOMASUCCI. Può infatti avvenire che la prima convocazione, per varie ragioni, vada deserta o non raggiunga il 50 per cento delle associazioni iscritte nel registro: in tal caso l'Assemblea, sconvocata, si deve poter riconvocare una seconda volta. Queste sono modifiche utili dal punto di vista tecnico-organizzativo.

OLIVA, *relatore alla Commissione.* Indubbiamente in un perfetto sistema elettorale l'Assemblea può essere valida soltanto con un minimo stabilito di presenze; però nel caso concreto vi sono Paesi di grandissima estensione in cui probabilmente le uniche associazioni che risponderanno alla convocazione, anche per motivi di spesa, saranno

quelle di pochi capoluoghi. Ora, il primo comma dell'articolo 4 prevede che tutte le Associazioni siano invitate e che possano inviare per iscritto le loro candidature; se invece prevediamo la presenza del 50 per cento delle associazioni e, in mancanza di detta percentuale, una seconda convocazione, è ovvio che 8 giorni di tempo non sono sufficienti, nella maggior parte dei casi, neanche a recapitare gli inviti, e si dovrebbe quindi prevedere un tempo maggiore. Vi sono inoltre motivi di spesa che ostano a questo emendamento: abbiamo dei limiti cui attenerci; se si prevedono due convocazioni in pratica dobbiamo comunicare due convocazioni, dopodichè, come avviene normalmente nella prassi, si è costretti ad avvertire di non andare alla prima per evitare viaggi a vuoto e spese inutili. In uno spirito di comprensione del disagio in cui possono trovarsi alcune nostre collettività ritengo che possiamo mantenere il testo così com'è, perchè è stato studiato con scrupolosità proprio per rendere partecipe all'Assemblea il maggior numero possibile di collettività quantomeno per iscritto; partecipazione, questa, che è pur sempre significativa.

Teniamo presente che anche in Italia si ricorre alla partecipazione per iscritto, e non vedo proprio perchè in Paesi molto più estesi, che comportano viaggi più lunghi e spese maggiori, si voglia negare la possibilità a tutti quelli che lo desiderano di partecipare utilizzando questo sistema.

B E M P O R A D , *sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Il Governo non è favorevole all'emendamento per le ragioni esposte dal relatore.

C A L A M A N D R E I . Onorevole Presidente, mi pare che i rilievi fatti dal collega Oliva e accolti dal rappresentante del Governo si basino soprattutto su considerazioni di ordine finanziario, riguardanti cioè la spesa . . .

O L I V A , *relatore alla Commissione.* Sono considerazioni di spesa delle associazioni.

B E M P O R A D , *sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Anche di carattere organizzativo, non solo di spesa.

C A L A M A N D R E I . Comunque, indipendentemente dalle motivazioni portate dal relatore e dal Sottosegretario, vorrei ancora una volta richiamare l'attenzione sulle ragioni che hanno indotto i colleghi a presentare l'emendamento, che sono quelle della ricerca della più larga rappresentatività possibile in seno ad un organismo quale quello che ci accingiamo a costituire e che deve rappresentare una innovazione nel modo di trattare i problemi degli italiani che si trovano all'estero. Mi sembra, pertanto, che respingere in maniera — se mi è consentito dirlo — sbrigativa un emendamento che in definitiva non apporta modifiche sostanziali al testo che ci è stato sottoposto indichi, quanto meno, che si sottovaluta lo sforzo che tutti dovremmo compiere perchè si affermi il concetto della massima rappresentatività del Comitato

B A T T I S T A . Se noi accettassimo l'emendamento proposto dai colleghi, non cambieremmo praticamente nulla. Tutto si ridurrebbe ad aggiungere, in calce alla comunicazione della prima convocazione, una annotazione con la quale si pregano gli interessati di intervenire alla seconda convocazione, per la quale non è richiesto il numero legale. È una finzione che avviene comunemente. Io credo che, piuttosto di ricorrere a tale espediente, sia preferibile stabilire che, qualunque sia il numero dei presenti, l'assemblea è valida.

Per questa ragione sono contrario all'emendamento.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dai senatori Tomasucci e Salati, di cui ho già dato lettura.

(*Non è approvato*).

D I N D O . Signor Presidente, vorrei osservare che qui si tratta di elezioni di tipo largamente indiretto. Io mi rendo conto che

in molti Paesi una elezione diretta non è possibile; è per questo che il disegno di legge prevede una determinata forma di rappresentatività. Penso tuttavia che sia opportuno sottolineare la necessità che le elezioni democratiche, anche per gli italiani all'estero, avvengano in forma diretta, con un voto raccolto in un'urna.

Già da altre parti si è rilevata la necessità di distinguere tra italiani residenti in Paesi d'Europa e italiani residenti in altri Paesi del mondo. Occorre un orientamento anche del Governo su questo punto. C'è una profonda differenza tra comunità italiane in Europa, specie nei Paesi del MEC, e comunità italiane fuori dell'Europa: proprio questa mattina mi è giunta una lettera di italiani residenti in Paesi d'Europa, in cui si fa presente il loro vivo desiderio di partecipare alle elezioni in via diretta.

Per questa ragione, rendendomi conto che non è possibile introdurre ora una norma che affermi tale principio, invito il Governo e i colleghi della Commissione a riflettere sulla opportunità di considerare in modo particolare la posizione degli italiani residenti in Paesi d'Europa, chè altrimenti andremmo contro lo spirito del disegno di legge e il principio, che desideriamo veder affermato, della libertà di circolazione dei lavoratori in Europa, nonchè della realizzazione di quelle conquiste in campo europeo che si cerca di portare avanti.

Mi astengo pertanto dal votare l'articolo 4.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 4.

(*È approvato*).

Art. 5.

Il verbale dell'assemblea viene trasmesso al Ministero degli affari esteri, unitamente al parere della Rappresentanza diplomatica in ordine alla rispondenza dei candidati ai requisiti di legge ed al grado di rappresentatività delle associazioni o gruppi di associazioni che abbiano sostenuto le candidature prevalenti.

Il Ministro degli affari esteri procede alla scelta definitiva dei rappresentanti di ciascuna collettività italiana all'estero attenendosi, di norma, alle indicazioni emerse dalle assemblee riunite ai sensi dell'articolo precedente. Qualora tuttavia, per obiettive difficoltà, non sia possibile la regolare attuazione della consultazione, il Ministro degli affari esteri procede alla scelta dei rappresentanti sulla base del solo parere della Rappresentanza diplomatica.

A questo articolo i senatori Salati, Tomasucci e Calamandrei hanno presentato alcuni emendamenti.

Il primo tende ad aggiungere, alla fine del primo comma, le parole: « Tale parere deve essere reso noto alle associazioni interessate alla nomina dei rappresentanti in seno al Comitato consultivo degli italiani all'estero ».

Il secondo emendamento tende a sopprimere, nel secondo comma, le parole: « di norma ».

Il terzo emendamento tende a sopprimere, nello stesso secondo comma, il periodo: « Qualora tuttavia, per obiettive difficoltà non sia possibile la regolare attuazione della consultazione, il Ministro degli affari esteri procede alla scelta dei rappresentanti sulla base del solo parere della Rappresentanza diplomatica », e ad aggiungere il seguente comma: « Qualora non si addivenga ad una nomina concordata nell'assemblea dei rappresentanti di tutte le associazioni che risultano iscritte nel registro a norma dell'articolo 3, il Ministro, o in sua vece il Sottosegretario, convoca nella sede del Ministero degli affari esteri i rappresentanti delle associazioni che hanno sede in Italia allo scopo di giungere ad una soluzione concordata ».

T O M A S U C C I . Quanto al primo emendamento, riteniamo indispensabile che le associazioni abbiano una conoscenza esatta del parere che dalle Rappresentanze diplomatiche viene trasmesso al Ministero.

Circa il secondo emendamento, riteniamo, se si vuole che vi sia democraticità nella rappresentanza, che il Ministro, per procedere alla scelta definitiva dei rappresentanti del-

le collettività, debba attenersi alle indicazioni emerse dalle assemblee. Lasciando l'inciso « di norma », il Ministro potrebbe introdurre nel Comitato persone diverse da quelle indicate.

Proponiamo, inoltre, la modifica relativa all'ultima parte del secondo comma perchè, qualora in sede di assemblea non sia possibile raggiungere un accordo, vi sia la possibilità di una ulteriore consultazione del Ministro con i rappresentanti delle associazioni che hanno sede in Italia, al fine di compiere un attento esame della situazione del Paese interessato e pervenire ad una scelta definitiva.

P R E S I D E N T E . Credo sia opportuno, prima di ascoltare coloro che hanno già chiesto la parola, sentire il pensiero del relatore.

O L I V A , *relatore alla Commissione.* Circa il primo emendamento, forse la ragione che ha indotto i colleghi a presentarlo è la presenza, nel comma, della dizione « unitamente al parere », la quale può far pensare che dietro le « tendine » di quel parere possa nascondersi qualcosa. Ma faccio osservare ai colleghi che, secondo la formulazione del comma, il parere della Rappresentanza diplomatica è « in ordine alla rispondenza dei candidati ai requisiti di legge ed al grado di rappresentatività delle associazioni o gruppi di associazioni che abbiano sostenuto le candidature prevalenti ». Quindi, più che di un parere, si tratterà di una semplice relazione confermante le indicazioni del verbale.

Accetterei dunque l'emendamento aggiuntivo con la sostituzione delle parole « Tale parere » con le altre « Tale relazione ». Il parere, infatti, potrebbe sembrare atto d'ufficio coperto da riservatezza. Allo stesso modo, nella seconda e terza riga, sempre del primo comma, le parole: «al parere » dovrebbero essere sostituite dalle altre: « alla relazione ».

B A T T I S T A . Mi sembrerebbe più opportuno usare la parola « rapporto » in luogo della parola: « relazione ».

O L I V A , *relatore alla Commissione.* Sono d'accordo. Sarebbe anche preferibile dire: « alla designazione dei rappresentanti », anzichè « alla nomina ».

B E M P O R A D , *sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Sono d'accordo.

T O M A S U C C I . Accettiamo le modifiche proposte.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti lo emendamento, proposto dal relatore e dal senatore Battista, tendente a sostituire al primo comma dell'articolo 5 le parole « al parere » con le altre: « ad un rapporto ».

(*È approvato*).

Accogliendo la proposta del relatore ed il suggerimento del senatore Battista, ritengo che l'emendamento aggiuntivo presentato dai senatori Salati, Tomasucci e Calamandrei, alla fine del primo comma potrebbe essere così formulato: « Il rapporto è comunicato alle associazioni interessate alla designazione dei rappresentanti ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Come ho già detto, è stato presentato dai senatore Salati, Tomasucci e Calamandrei un secondo emendamento tendente a sopprimere, al secondo comma, le parole: « di norma ».

O L I V A , *relatore alla Commissione.* Mi permetto di dichiarare che quelle parole non sono state inventate; fanno parte dell'accordo preso in Sottocommissione.

T O M A S U C C I . Chiedo scusa al senatore Oliva, ma devo precisare che l'accordo era nel senso che la Sottocommissione dovesse comunque elaborare un testo da sottoporre alla Commissione e che qualora i Gruppi avessero avuto delle osservazioni da fare . . .

O L I V A , *relatore alla Commissione.* Non voglio rimproverare niente a nessuno; voglio solo precisare che non sono parole che ho inventato io ...

T O M A S U C C I . Ma nessuno dice una cosa del genere!

O L I V A , *relatore alla Commissione.* Per quanto concerne il merito dell'emendamento, desidero far presente che le parole « di norma » sono state introdotte per dare la possibilità al Ministero, sempre nel rispetto delle indicazioni emerse dalle assemblee riunite, di operare una scelta anzichè un'altra in determinate circostanze: qualora, ad esempio, non vi fossero candidature prevalenti, qualora si verificasse parità di voti rispetto a determinati candidati, qualora avvenisse che per un certo Paese tutti i candidati fossero della capitale e nessuno della periferia. Supponiamo che in Svizzera avvenga che i candidati, uno dell'UNAIE e l'altro della FILEF, siano entrambi di Berna e che, viceversa, si veda che un altro candidato della FILEF o un altro candidato dell'UNAIE potrebbe utilmente prendere il posto rispettivamente del candidato della FILEF o di quello dell'UNAIE di Berna per rappresentare anche Zurigo o Ginevra: ritengo che il dare fiducia per queste cose al Ministero degli affari esteri non dovrebbe turbare nessuno.

T O M A S U C C I . D'accordo, non insisto sull'emendamento.

P R E S I D E N T E . Ricordo infine che, sempre al secondo comma dell'articolo 5, è stato presentato dai senatori Salati, Tomasucci e Calamandrei un emendamento tendente a sopprimere il periodo: « Qualora tuttavia, per obiettive difficoltà, non sia possibile la regolare attuazione della consultazione, il Ministro per gli affari esteri procede alla scelta dei rappresentanti sulla base del solo parere della Rappresentanza diplomatica » e ad aggiungere il seguente comma: « Qualora non si addiverga ad una nomina concordata nell'assemblea dei rappresentanti di tutte le associazioni che risultano iscritte nel registro a norma dell'articolo 3, il Ministro, o in sua vece il Sottosegretario, convoca, nella sede del Ministero degli affari esteri, i rappresentanti delle associazioni che hanno sede in Italia allo scopo di giungere ad una soluzione concordata ».

O L I V A , *relatore alla Commissione.* Mi permetto di osservare che i presentatori dell'emendamento sono forse partiti da una prospettiva che non è stata quella della Sottocommissione, cioè l'ipotesi che, per obiettive difficoltà, non sia possibile la regolare attuazione della consultazione, l'hanno intesa come il caso in cui non si addivenga ad una nomina concordata nell'assemblea dei rappresentanti. L'ipotesi, invece, è del tutto diversa, è cioè quella che vi siano dei Paesi in cui non si può dar corso affatto alla consultazione (come è avvenuto in passato per la Libia), e la norma tende a proteggere le stesse collettività e a metterle al sicuro. Pertanto, non vedrei la possibilità di sopprimere questo periodo.

Semmai si potrà aggiungere qualche cosa per l'ipotesi avanzata dai presentatori dell'emendamento. Se però si fa il caso che, nonostante la consultazione nell'assemblea, non si giunga ad una nomina concordata, faccio presente che la nomina non è fatta dall'assemblea bensì dal Ministero.

Io non escludo che di fronte ad una situazione di questo genere il Sottosegretario agli affari esteri possa ritenere utile una consultazione con le associazioni che operano nei vari Paesi; ma non mi pare sia il caso di prevederlo espressamente, dato che si tratta di una procedura già basata su una larga consultazione. Cioè « Qualora non si addivenga ad una nomina concordata » non vuol dire che non vi sia stata una designazione. Penso che il Ministero, nella propria discrezionalità, possa utilmente consultare le associazioni interessate.

D'ANGELOSANTE. Vorrei fare una proposta subordinata.

Prendo atto delle considerazioni del collega Oliva, anche se debbo osservare che l'interpretazione di una legge avviene in base a ciò che in essa è scritto e non in base a quella che si pensa sia stata l'intenzione di chi l'ha proposta. Quando il collega afferma che per obiettive difficoltà bisogna intendere la materiale impossibilità di convocare l'assemblea (per perturbamenti o altro), io ne prendo atto, ma devo confermare il mio giudizio ribadendo che il testo del disegno di legge non dice soltanto ciò che il collega stesso sostiene. L'espressione « per obiettive difficoltà » può significare moltissime cose.

Comunque, per concludere, di fronte al caso ipotizzato dal relatore, cioè che non si tratti solo di parziale non rappresentatività, nel senso di non partecipazione di alcuni delegati, ma di una materiale impossibilità di convocare l'assemblea, si ripropone il problema se si debbano dare questi totali poteri, senza alcun correttivo, al Ministro o se si debba ovviare alla completa mancanza, per cause di forza maggiore, di una investitura democratica, con un parere, che potrebbe essere anche in questo caso non vincolante, da parte delle associazioni.

Suggerirei pertanto che l'ultima parte del secondo comma del testo predisposto dalla Sottocommissione si formulasse nel modo seguente: « ... il Ministro degli affari esteri procede alla scelta dei rappresentanti sulla base del parere (togliendo la parola " solo ") della Rappresentanza diplomatica, sentiti anche i rappresentanti delle associazioni che hanno sede in Italia ».

COPPO. Ma che cosa c'entrano i rappresentanti che si trovano in Italia?

D'ANGELOSANTE. Il Ministero ha sede in Roma!

COPPO. Ma quei rappresentanti non avranno nessun collegamento con la realtà di un determinato Paese!

TOMASUCCI. Facciamo il caso delle ACLI, della FILEF, eccetera, i cui rappresentanti che risiedono in Italia sono in collegamento con i rappresentanti del Paese interessato, conoscono la situazione, sanno quali sono le vicende della emigrazione nel Paese stesso, e quindi sono in grado di consigliare il Ministro nella scelta. Altrimenti affermiamo il principio che l'unico ad essere informato è il Ministro, attraverso il rappresentante diplomatico, e che la scelta avverrà in base alla indicazione data da quest'ultimo.

Il fatto è che voi avete una concezione chiusa della vita democratica in relazione ai problemi dell'emigrazione!

CALAMANDREI. Al di là di questa contrapposizione di tesi generiche, credo che occorra considerare la funzionalità della scelta che il Ministro è chiamato a fare. Io potrei obiettare che il rappresentante diplomatico *in loco*, se non ha potuto effettuare, per ragioni obiettive, per cause di forza maggiore, una regolare consultazione delle associazioni, sarà in grado di fornire al Ministro soltanto una indicazione approssimativa, la quale potrà essere non dico completata, ma accompagnata da altri elementi, sulla base di un parere espresso dalle associazioni che hanno sede in Italia, le quali conoscono i loro quadri nella località di emigrazione interessata.

OLIVA, *relatore alla Commissione*. Poichè noi ci preoccupiamo di non lasciare privo di rappresentante un determinato Paese, penso sia opportuno sentire se l'onorevole Sottosegretario ha qualche idea sul modo migliore di procedere.

BEMPORAD, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Innanzitutto osservo che, per le stesse ragioni che abbiamo dette all'inizio, e cioè che il Comitato consultivo è un tutto unico, per cui non si ritiene opportuno dare preminenza ad una parte rispetto ad un'altra, prevedere espressamente nella norma una consultazione con quella parte del Comitato che ha sede in Italia non mi sembra conveniente. Pertanto non riterrei valida la formulazione dell'emendamento così come è stata proposta. Io ho

compreso però lo spirito della modifica e suggerirei di eliminare dal testo in esame la parola « solo » prima dell'altra « parere » e di aggiungere, poi, senza far riferimento ai rappresentanti delle associazioni che hanno sede in Italia, il seguente periodo « e acquisendo ogni altro utile elemento di valutazione per la designazione ».

T O M A S U C C I . Associazioni come l'UNAIE, la FILEF, eccetera, che hanno sede a Roma o a Milano, dirigono sostanzialmente la vita delle singole associazioni che risiedono nei vari Paesi. Perchè i loro rappresentanti non dovrebbero intervenire? Lo stesso Ministero ha interesse a consultarli!

D ' A N G E L O S A N T E . Il problema è questo: non si può accettare il criterio che per legge si dia una sorta di delega, che non significa niente. Se avete timori o preoccupazioni, votate contro l'emendamento; ma non capisco perchè dovreste farlo.

Se non volete privilegiare in modo particolare i rappresentanti che risiedono in Italia, si potrebbe adottare una formulazione che preveda che il Ministro procede alla scelta sentiti i membri del Comitato in carica. Se non si può costituire il Comitato nella ipotesi, come diceva il collega Oliva, che in due o tre Paesi non sia stata possibile una designazione e non si può quindi, a tale Comitato non definito, far esprimere un parere sul modo di completare il collegio, allora non rimane che chiedere il parere dei rappresentanti delle associazioni che hanno sede in Italia.

C O P P O . Per concludere il discorso, proporrei la seguente formulazione: « ... il Ministro degli affari esteri procede alla scelta dei rappresentanti sulla base del parere della Rappresentanza diplomatica e di ogni utile elemento fornito da organizzazioni o associazioni operanti nel settore ». Cioè, in questo modo io desidero dire che possono essere ascoltate non solo le associazioni che hanno sede in Italia, UNAIE, FILEF, eccetera, ma anche quelle locali. Vi sono infatti molte associazioni, che hanno diritto di far conoscere le loro opinioni.

D ' A N G E L O S A N T E . Siamo d'accordo che qualsiasi cittadino possa esporre le proprie opinioni al Ministro; ma il Ministro prima di emettere un decreto deve poter consultare qualcuno che sia identificato e qualificato dalla legge, non può certamente spedire una circolare ad ogni associazione.

P R E S I D E N T E . Poichè il punto è piuttosto controverso, invito particolarmente i senatori Coppo e D'Angelosante a voler trovare un accordo sulla formulazione dello emendamento.

D ' A N G E L O S A N T E . Signor Presidente, il senatore Coppo ed io siamo d'accordo sulla soppressione dell'ultimo periodo del secondo comma, vale a dire le parole: « Qualora tuttavia, per obiettive difficoltà, non sia possibile la regolare attuazione della consultazione, il Ministro degli affari esteri procede alla scelta dei rappresentanti sulla base del solo parere della Rappresentanza diplomatica », senza aggiungere altro.

O L I V A , *relatore alla Commissione.* Ma una volta stabilito che la nomina avviene su designazione, se questa manca, come fa il Ministero?

D ' A N G E L O S A N T E . Scrive alle associazioni dei Paesi che non hanno voluto partecipare.

O L I V A , *relatore alla Commissione.* Ma è fuori della legge!

D ' A N G E L O S A N T E . Niente affatto: la legge prevede una cosa simile!

O L I V A , *relatore alla Commissione.* Il Ministero deve agire in sede di Rappresentanza diplomatica.

C O P P O . Questo punto è stato chiarito nel senso che si tratta di una ipotesi eccezionale, cioè quella dell'impossibilità materiale di convocare l'assemblea. Per evitare le difficoltà che possono sorgere nella rego-

lamentazione di tale materia, abbiamo preferito seguire questa strada.

O L I V A , *relatore alla Commissione.* Ma in questo modo la comunità resta senza rappresentanza!

C O P P O . Niente di male: il giorno in cui si ricreeranno le condizioni normali, l'assemblea verrà convocata. Ma è molto pericoloso dare vita ad uno strumento che, se non ben configurato, potrebbe creare obiettive difficoltà.

O L I V A , *relatore alla Commissione.* Anche a costo di rimanere isolato su questo argomento, debbo osservare che la soppressione della seconda parte del comma punisce ingiustamente la collettività che si trova nell'impossibilità materiale di fruire di questa legge. Inoltre lascia, per definizione, incompleta la composizione di quel Comitato che, nella sua prima formazione, non ha mancato di essere moralmente rappresentativo anche se è stato formato su designazione delle sole Rappresentanze diplomatiche. Quando si è discusso di una qualsiasi modifica del Comitato consultivo, sempre è stato ottenuto il consenso del Comitato stesso, cosa che non ha mai sollevato ombra di sospetto nell'ambiente dell'emigrazione. Se questo sospetto sulla discrezionalità del Governo sorge nel Parlamento che a questo Governo dà la fiducia, mi domando a quale assurdo arriviamo: per non affrontare seriamente una questione, noi ignoriamo addirittura la realtà, con la conseguenza di offendere le rappresentanze italiane.

B E M P O R A D , *sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* A me sembra che la abolizione pura e semplice di questo periodo, qualora si verificassero quelle situazioni eccezionali che, purtroppo, spesso capitano, verrebbe a privare talune comunità — che si trovano in situazioni particolarmente difficili — della possibilità di far udire la propria voce in seno al Comitato consultivo. Per tale motivo e per le ragioni addotte dal relatore, mi permetto di insistere sul fatto che lo spirito e l'intendimento dell'emendamento possono essere salvaguardati con la abolizione della parola « solo » e con l'aggiunta delle parole « acquisendo ogni altro utile elemento di giudizio »; oppure aggiungendo le altre: « acquisendo, anche attraverso opportune consultazioni, ogni altro utile elemento di giudizio », senza fare espresso riferimento ad una parte del Comitato consultivo. Con ciò si prevede che il Governo possa, sia attraverso il parere della Rappresentanza diplomatica, sia acquisendo ogni altro elemento di giudizio, condurre quelle consultazioni che riterrà opportune. Questo è un tentativo per superare l'*impasse* che si è determinata.

D ' A N G E L O S A N T E . Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, i tentativi sono stati fatti tutti. Evidentemente qui si affrontano due scuole: quella per la quale la questione riguarda non solo il Ministro e il console, ma anche gli altri e quella per la quale contano soltanto il parere del console e quello del Ministro. Abbiamo più volte detto che non intendiamo assolutamente accordare privilegi a chicchessia — anche se in certi casi sarebbe molto opportuno farlo —; quindi nemmeno in questo caso vogliamo che i rappresentanti delle associazioni che hanno sede in Italia, trattandosi di associazioni che la legge qualifica come idonee ad esprimere opinioni in questa materia, si trovino a godere di un qualche privilegio. Noi vi vogliamo venire incontro e diciamo: per completare il collegio rimasto incompiuto per le ragioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 5 si senta il Comitato così come risulta costituito, ma si senta qualcuno! Vorrei, a questo punto, leggervi la lettera del console italiano del Malì a proposito di un cittadino italiano che è in carcere in quel Paese per ragioni politiche: vorrei che ascoltaste il giudizio espresso da questo personaggio! E allora chiedo: si puo avere fiducia completa, totale, in certe persone? Non è possibile! Perchè soltanto il console deve poter esprimere un giudizio? Quello che dice il Sottosegretario è implicito in ogni legge: il Ministro, tra i suoi poteri, ha anche quello di sentire chiunque voglia!

P R E S I D E N T E . Mi sembra che la soluzione soppressiva prospettata incontri delle difficoltà.

C O P P O . A me pare che qui non ci si comprenda. Se, poniamo, nel Malì c'è la rivoluzione, non si potrà tenere l'assemblea, nè il Ministro potrà scegliere una persona che da quel Paese venga in Italia. L'assemblea si terrà il giorno in cui la situazione sarà tornata normale. Non capisco perchè d'imperio si dovrebbe nominare una persona per un Paese nel quale, non essendovi condizioni di libertà, non è possibile convocare l'assemblea. Questa è una ipotesi. Se invece le ipotesi possono essere altre, come sospettano i colleghi, allora è chiaro che la norma può consentire qualsiasi discrezionalità. Ma questo non è nelle intenzioni del proponente!

B E M P O R A D , *sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Non è neanche nelle intenzioni del Governo!

C O P P O . Quindi, sopprimendo questa norma non si crea nessuna difficoltà, anzi si elimina qualsiasi problema. L'idea è infatti questa, che le indicazioni vengano dalle associazioni. Se ciò non è possibile per un determinato Paese, vorrà dire che non si nomina quel rappresentante; lo si nominerà quando le condizioni del Paese lo consentiranno.

P R E S I D E N T E . Si tratterebbe allora di eliminare la parola « solo » nel secondo periodo del secondo comma dell'articolo 5; oppure di sopprimere il periodo stesso, secondo quanto è risultato dallo scambio di vedute dei senatori D'Angelosante e Coppo. Se, attraverso le due soluzioni, non arriveremo in porto, allora torneremo a discutere sulle proposte precedenti.

O L I V A , *relatore alla Commissione.* Avrei pensato ad una terza soluzione, per la quale dovrebbe intendersi confermato il rappresentante che faceva parte del precedente Comitato consultivo fino a che non sia possibile sostituirlo.

C O P P O . Mi sembra che questa proposta non cambi nulla.

D ' A N G E L O S A N T E . Potrei accettare, per quanto mi riguarda, la proposta se il testo dell'ultima parte dell'articolo 5: « Qualora tuttavia, eccetera », fosse chiaro, cioè si riferisse puramente e semplicemente a ipotesi di materiale impossibilità, di cause di forza maggiore che impediscono la convocazione dell'assemblea. Ma tutto questo, nell'articolo, non si dice!

O L I V A , *relatore alla Commissione.* Si potrebbero scrivere mille cose in un testo di legge. Se si tratta di prevedere una ipotesi del genere, si può trovare la formulazione opportuna!

D ' A N G E L O S A N T E . Nell'articolo è detto: « Qualora tuttavia, per obiettive difficoltà, non sia possibile la regolare attuazione della consultazione . . . ». Ora, siccome giudice per la regolare attuazione della consultazione è, secondo le norme precedenti, la Rappresentanza diplomatica, noi non possiamo prevedere per legge la facoltà per la Rappresentanza diplomatica di stabilire che in un determinato Paese si sono verificate le condizioni di cui all'articolo 5, favorendo così la permanenza in carica di un certo rappresentante e lasciando la Rappresentanza stessa arbitra di giudicare quando si ricreino le condizioni idonee alla convocazione dell'assemblea.

Se, invece, noi lasciamo le cose come stanno, cioè senza la nomina di rappresentanti di determinati Paesi, con l'impegno che non appena si creeranno le condizioni idonee si riconvocherà l'assemblea, allora non ci sarà nessuno che potrà manipolare la situazione. Sarà interesse di tutti completare il Comitato consultivo non appena sarà possibile procedere alla scelta dei rappresentanti non ancora nominati.

P R E S I D E N T E . Mi permetterei di avanzare un suggerimento. Forse si potrebbe eliminare l'aggettivo « regolare », lasciando solamente le parole « non sia possibile

l'attuazione della consultazione », in modo da evitare la possibilità di un giudizio circa la regolarità o meno dell'attuazione della consultazione stessa. Si potrebbe anche dire: « per obiettive e materiali difficoltà ».

D ' A N G E L O S A N T E . Secondo me, la soluzione migliore è quella cui si è riferito il collega Coppo.

O L I V A , *relatore alla Commissione.* Voi partite, naturalmente, dal concetto che le obiettive difficoltà siano create ad arte dalla Rappresentanza diplomatica; non volete credere nella buona fede e quindi che le difficoltà possano essere di ordine internazionale!

P R E S I D E N T E . Poichè sembra difficile raggiungere un accordo su questo punto, e data l'ora tarda, proporrei di rinviare il seguito della discussione.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione è pertanto rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 13,45.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore generale DOTT BRUNO ZAMBIANCHI